

## **TI\_GERICHTE 52.2017.289 vom 18. April 2018**

TI Tribunale d'appello, 2018-04-18, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2017.289](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2017.289)

FR: TI\_GERICHTE 52.2017.289 du 18 avril 2018

IT: TI\_GERICHTE 52.2017.289 del 18 aprile 2018

### **Regeste**

Mancata conferma di un dipendente comunale per soppressione della funzione

### **Erwägungen**

#### **E. 9**

ROD. Sotto questo risvolto, la decisione impugnata appare senz'altro giustificata. Il motivo addotto, di natura oggettiva, era manifestamente insindacabile. La decisione di non confermare in carica il ricorrente alla scadenza del periodo di nomina era anzi un atto dovuto, al quale il municipio non poteva sottrarsi. Non v'è invero chi non veda come il municipio non avrebbe comunque potuto decidere diversamente senza violare il diritto. È evidente che se l'avesse confermato in carica nella funzione di vice-segretario comunale ormai soppressa, la decisione sarebbe addirittura stata nulla (art. 8 ROD), poiché contraria all'art. 28 ROD, che a partire dal 1° gennaio 2016 non la contempla più nella pianta organica dei dipendenti. Si trattava dunque di una decisione ineludibile. Conclusione, questa, che porta peraltro a considerare improponibile, non soltanto per l'art. 91 cpv. 1 LPAm, ma anche per questo specifico motivo, la domanda di confermarlo in carica come vice-segretario comunale, posta a giudizio dal ricorrente. 4. In vano il ricorrente adombra il sospetto che il municipio abbia procrastinato la disdetta sino alla scadenza generale del periodo di nomina 2012-2016 al precipuo scopo di sottrarsi al versamento dell'indennità minima di un anno di stipendio, prevista dall'art. 9 ROD nel caso in cui la soppressione del posto non coincida con questo termine. Al riguardo va considerato che la modifica dell'art. 28 ROD, che ha soppresso la funzione di vice-segretario occupata dal ricorrente, non ha direttamente comportato lo scioglimento del rapporto d'impiego già al momento in cui è entrata in vigore (1° gennaio 2016). Nemmeno il ricorrente lo pretende. Né una simile tesi potrebbe d'altronde essere accreditata. È invero evidente che occorre ancora una decisione del municipio che lo rescindesse, rispettando almeno il termine di disdetta di tre mesi, applicabile alla mancata conferma (cfr. art. 132 LOC; art. 10 ROD), onde evitare che i dipendenti che vengono licenziati per soppressione del posto, ovvero per un motivo riconducibile al datore di lavoro, vengano trattati peggio dei dipendenti che perdono il posto in seguito a mancata conferma, ovvero per motivi a loro imputabili. Ciò premesso, anche se il municipio avesse effettivamente voluto far coincidere la decisione di soppressione del posto - che era tenuto ad adottare per rendere operativa la modifica del ROD - con la scadenza del periodo di nomina, al fine di evitare di dover versare al ricorrente l'indennità prevista dall'art. 9 ROD, non è dato di vedere in quale violazione del diritto sarebbe incorso. Considerato che questa norma di regolamento non prescrive alcun termine entro il quale disdire un rapporto d'impiego che viene a trovarsi in contrasto con il ROD a seguito della soppressione di una funzione, la decisione di far coincidere la disdetta per soppressione del posto con la mancata conferma evita anzi di privilegiare i dipendenti licenziati per

soppressione del posto durante l'ultimo anno del quadriennio amministrativo, rispetto ai dipendenti che non vengono confermati per altri motivi. La questione può comunque rimanere indecisa, perché il municipio non si è mai esplicitamente pronunciato sull'eventuale riconoscimento dell'indennità di cui all'art. 9 ROD, che il ricorrente non ha nemmeno rivendicato, limitandosi a chiedere l'annullamento della decisione di mancata conferma, con conseguente ripristino della nomina quale vice-segretario. Oggetto del presente giudizio è invero soltanto la disdetta del rapporto d'impiego per soppressione del posto, che in quanto tale non può in nessun caso essere dichiarata illegittima, poiché costituisce la logica ed inevitabile conseguenza della modifica della pianta organica entrata in vigore il 1° gennaio 2016. Tanto meno può essere annullata (art. 91 cpv. 1 LPAm). 5. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso, in quanto volto ad ottenere il ripristino del rapporto d'impiego nella funzione di vice-segretario comunale, va dunque respinto nella misura in cui è proponibile. Restano riservate le decisioni che il municipio dovrà semmai ancora adottare in merito alla liquidazione dei rapporti di dare e avere fra il comune ed il ricorrente. La tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAm) e le ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAm) sono poste a carico del ricorrente secondo soccombenza. Per questi motivi, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto nella misura in cui è proponibile. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata dal ricorrente, resta interamente a suo carico. L'insorgente rifonderà al comune di CO 1 fr. 2'000.- a titolo di ripetibili. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: a; . Per il Tribunale cantonale amministrativo Il vicepresidente La vicecancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.